

Il giudice istruttore,  
letti gli atti introduttivi e le otto memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c.,  
esaminati i documenti prodotti dalle parti,  
sciogliendo la riserva automaticamente assunta il 10/3/2016,

### RILEVATO

A. che le attrici [redacted] e [redacted] già procacciatrici di affari e agenti di [redacted] in veste di *Business Partners* deputati alla "commercializzazione (...) del prodotto [redacted] [redacted] nella memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. del 18/1/2016 hanno ribadito le proprie domande limitandosi ad emendare il riferimento normativo di cui al capo rinumerato *infra* 1).3 e nulla ulteriormente chiarendo in ordine a quella proposta in via subordinata;

B. che esse hanno quindi chiesto al Tribunale, sul presupposto dell' "avvenuta simulazione ex art. 1414 c.c. del negozio di cessione di ramo d'azienda individuato in atti" e della sua conseguente "inefficacia ex artt. 1415 e 1416 c.c.":

1) "ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1418, 1344 e 1345 c.c.", di "dichiarare la nullità" della cessione stessa

1).1 "ovvero, in via subordinata, (...) l'inopponibilità nei confronti della [redacted] [redacted]

1).2 con contestuale, continuativa ed attuale imputazione del rapporto agenziale - costituito sin dal 29 maggio 2007 per la [redacted] dal 3 giugno 1998 per la [redacted] e dall'8 settembre 2008 per la [redacted] [redacted] ed inoltre

1).3 "dichiarare la [redacted] (...) responsabile ex art. 1375 c.c. di tutti i danni subiti della [redacted] [redacted] in relazione ai fatti di cui in narrativa"

1).4 condannandola "per l'effetto, (...) alla refusione nei confronti della [redacted] [redacted] di tutti i danni dagli stessi subiti e sopra descritti, il tutto, rispettivamente, nella misura di Euro 898.400,00 alla [redacted] (doc. 17), Euro 796.841,00 alla [redacted] (doc. 18) ed Euro 749.060,00 alla [redacted] (doc. 19) o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e, comunque,



██████████  
non inferiore alle perdite materiali subite dagli attori, tenendo conto, nella valutazione complessiva, che il danno è stato aggravato dal comportamento fraudolento delle società interessate (...);

2) ovvero in subordine, "fermo ed impregiudicato quanto sopra", di "accertare (...) la simulazione relativa con riferimento alla cessione (rif. atto a rogito ██████████

██████████  
██████████  
2).1 dichiarando per l'effetto "anche con sentenza costitutiva, la cessione dei contratti di stipulati [sic] tra la ██████████  
██████████ in favore ed in capo alla ██████████  
██████████ senza soluzione di continuità e con ogni conseguente statuizione in ordine a detta dichiarata traslazione contrattuale";

#### RILEVATO ALTRESI'

C. che nella replica di cui alla propria memoria del 19/2/2016, ██████████ ha ribadito che "l'operazione societaria per cui è causa è reale e che la stessa è stata posta in essere dalle società convenute in totale trasparenza nei confronti dei terzi" in termini di "conferimento della Divisione ██████████ in una newco e (...) contestuale trasferimento dell'intera proprietà delle quote (quindi della proprietà azionaria) di detta newco a ██████████ secondo i seguenti passaggi negoziali:

"- il 31 ottobre 2013 ██████████ provvedeva alla costituzione della newco ██████████  
██████████ poi denominata ██████████ da essa interamente posseduta e dava corso alle attività prodromiche al suddetto conferimento di ramo aziendale (v. doc. 6 di parte attrice);

- il suddetto conferimento aveva luogo il successivo 2 dicembre 2013 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2481bis c.c. (aumento di capitale mediante conferimenti), con effetto dalla Data di Efficacia del 31 dicembre 2013 (v. doc. 6 di parte attrice);

- con atto del 19 dicembre 2013 ██████████ cedeva quindi a ██████████ l'intero capitale sociale di ██████████ con effetto dalla Data di Efficacia del 31 dicembre 2013, e cioè contestualmente al conferimento della ██████████ (v. doc. 4 di parte ██████████ (...)) Il valore del ramo ██████████ è stato in ogni caso stimato da un perito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2465 c.c. il quale ha accertato la sussistenza dei requisiti di legge (...);



██████████

D. che ██████████ ha quindi ribadito, conclusivamente e con richiamo ai documenti già prodotti anche dalle stesse attrici, di aver:

- i. *"sempre indicato come destinataria finale dell'intero ramo ██████████ la newco ██████████ costituita prima dell'operazione di conferimento di ramo e interamente posseduta, al momento di efficacia del conferimento, dalla ██████████"*
- ii. e soprattutto *"comunicato a ██████████ l'operazione così come si è svolta e che le società attrici hanno espressamente accettato la cessione dei rapporti contrattuali tra ██████████ senza alcuna riserva",*

offrendo per quanto potesse occorrere prova orale a sostegno delle circostanze già dedotte e -in sua tesi- documentate;

E. che ██████████ ribadite le proprie obiezioni alla formulazione delle domande attoree contro di esse rivolte (con particolare riguardo ad una contestata quanto mai avvenuta cessione di ramo di azienda), hanno a loro volta precisato di aver *"fornito ampia e concludente dimostrazione documentale del fatto che (i) prima, ██████████ ██████████ hanno voluto e posto in essere il conferimento di un complesso ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2481 bis c.c., e (ii) poi ██████████ hanno voluto e posto in essere la compravendita dell'intero capitale sociale di ██████████"*;

F. che dette convenute, pur ritenendo il Tribunale *"già in possesso di tutti gli elementi per apprezzare la palese infondatezza ed evidente pretestuosità delle doglianze attoree, come emerge dalla documentazione versata in atti, in parte dalle stesse attrici"*, hanno comunque inteso offrire cautelativamente prova positiva dell'infondatezza degli assunti attorei integrando la prova documentale già in atti e offrendo a supporto prova per testi sulle circostanze da essa risultanti;

#### RILEVATO INOLTRE

G. che nella memoria istruttoria del 18/2/2016 le attrici hanno offerta ampia prova documentale dei propri assunti, e chiesto

- ammettersi prova per testi in relazione
  - alle rassicurazioni (e pressioni) ricevute dai propri referenti in ██████████ a seguito della lettera del 10/12/2013 prodotta quale documento 10 (anche per inammissibile interrogatorio formale dei propri stessi legali rappresentanti), per indurle a *"sottoscrivere una dichiarazione con accettazione di clausole di cui non conoscevano*



██████████  
*nemmeno il contenuto e che non erano enunciate per intero o allegate al documento che si chiedeva di sottoscrivere"*

- nonché alle dichiarazioni pubblicamente rese in merito dalle convenute, alle conseguenze che avrebbe comportato per le attrici la mancata accettazione ed alla successiva politica (di ██████████) di trasmigrazione della clientela così acquisita vero i prodotti ██████████ della seconda,

- e sollecitato "si opus" una consulenza tecnica ai fini della quantificazione del danno subito;

H. che la memoria depositata dalle stesse attrici il 9/3/2016 è stata inammissibilmente dedicata, per quasi nove delle sue dodici pagine, ad un'ulteriore controreplica alle repliche rivolte dalle società convenute alla sua memoria *ex art. 183 co. 6° n. 1 c.p.c.*, e (solo) per il resto alla contestazione della rilevanza ed ammissibilità delle offerte istruttorie delle controparti ed alla richiesta subordinata di prova contraria diretta;

I. che nelle rispettive memorie di replica istruttoria, le convenute hanno infine sottoposto a serrata critica le istanze istruttorie delle società attrici, offrendo comunque prova contraria diretta e (soprattutto ██████████) indiretta, e sottolineandosi in particolare dalle ultime due esser stato già chiarito e documentato (anche con il doc. 25 contestualmente offerto in prova contraria)

(I) "*che (i) i prodotti ██████████ non sono stati sostituiti con il prodotto ██████████ (ii) i business partners non sono stati costretti a vendere solo tale prodotti e (iii) le "condizioni e percentuali di pagamento" non sono "arbitrariamente peggiorative"*" e che

(II) ██████████ non potevano "*lamentare di essere state costrette da ██████████ o ██████████ "a vendere unicamente tale prodotto ██████████ ossia l'applicativo ██████████"*", atteso che "*le stesse, poste di fronte all'opportunità commerciale di offrire sul mercato i prodotti ██████████ hanno autonomamente deciso di abbandonare i secondi"*;

#### RITENUTO

L. che la causa, alla luce della concreta formulazione delle domande attoree e dell'ampia messe di prove costituite sulle quali le stesse attrici le hanno fondate (così come per lo più documentali appaiono le circostanze sulle quali le convenute tutte hanno basato le proprie difese), appare matura per la decisione senza necessità dell'istruttoria orale sollecitata *ut*



**[REDACTED]**

*supra* dalle parti, inammissibile risultando in particolare -alla luce della possibilità per le attrici di documentare sulla base della propria contabilità generale e analitica l'andamento delle vendite e prestazioni di servizi nonché l'entità delle provvigioni rimosse- il proposto ricorso ad una consulenza officiosa *de damno*,

**p. t. m.**

**letti** gli artt. 183 co. 7°, 187 co. 1°, 189 e 281**bis** c.p.c.,

- 1) rigetta** le istanze istruttorie tutte dedotte dalle parti;
- 2) invita** le parti stesse a precisare le rispettive conclusioni all'udienza del **4 ottobre 2016** alle ore **9,20**;
- 3) manda** la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Milano, 11/3/2016

Il giudice istruttore  
(Guido Vannicelli)

IL CASO.it

